



Francesco Rossi¹, Mirko Sabatini², Tiziana Micci², Camilla Barocci¹, Romeo Salvi²

¹Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata ²Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino

INTRODUZIONE

Per proteggere dal rischio di contagio le persone fragili, durante la pandemia SARS-CoV-2 è stato rapidamente sviluppato un **modello di consegna dei farmaci a domicilio** (dall'inglese home delivery o **prescription delivery**), compresi i medicinali in distribuzione diretta da parte dei servizi farmaceutici. [1]

Inoltre, con la possibilità data al medico di trasmettere in formato digitale il codice NRE della ricetta dematerializzata al paziente (decreto MEF 30/12/2020 in G.U. del 15/01/2021), la **consegna a domicilio attraverso piattaforme web** (diverso dal sito di e-commerce della farmacia stessa) permettono oggi al paziente di scegliere la Farmacia, inserire i dati personali, caricare le prescrizioni in formato digitale e richiedere la consegna a casa. [2]

Il mercato attuale è frammentato e costituito da piccole realtà presenti in poche città e con un numero limitato di Farmacie, ma con alto potenziale di crescita. In quest'ottica, **molte Farmacie hanno scelto di aderire a piattaforme terze o di organizzarsi autonomamente per offrire il servizio.** [6]

DISCUSSIONE

Un modello di delivery a supporto della distribuzione diretta e della Farmacia territoriale è **necessario soprattutto per agevolare le persone più fragili ed anziane**, evitando di andare a ritirare i farmaci in un ambiente potenzialmente a rischio, migliorando così la qualità della vita del paziente ed alleviando i caregiver già gravati dal carico assistenziale. [1] Questo modello potrebbe essere applicato in primo luogo ai pazienti cronici pluritrattati e coloro che vivono distanti dai centri ospedalieri o in zone geograficamente disagiate, infatti **la pianificazione della consegna a domicilio offre un servizio clinico, consentendo di monitorare l'aderenza, la persistenza e la farmacovigilanza dei pazienti.**

OBIETTIVI

Nel rispetto dell'art. 30 del codice deontologico, il farmacista di comunità è chiamato a consegnare i medicinali al domicilio del paziente anche con i nuovi modelli di home delivery, con i quali tuttavia è necessario **mantenere il ruolo del farmacista, che deve gestire i farmaci in Farmacia per garantirne la legalità e l'integrità del servizio.** Inoltre, è essenziale assicurare sia la **corretta conservazione dei medicinali** durante il trasporto sia la **privacy dei pazienti**: i dati ed i documenti inviati devono essere gestiti secondo quanto previsto dal Reg. Ue 679/2016, e tutto il processo deve garantire la massima riservatezza.

La Farmacia che vuole avviare tale servizio deve farlo ponendo in atto un Sistema di Qualità responsabile e strutturato affinché si concretizzi come preziosa risorsa per il paziente e per il SSN.

Nelle varie app di delivery non vi è vendita on line di farmaci, ma viene offerto esclusivamente un servizio di consegna a domicilio di medicinali. Infatti l'utente delega l'acquisto ad un corriere, in suo nome e per conto, di un farmaco del quale ha richiesto la disponibilità tramite il sito web o l'app. [6] Tuttavia, tale delega avrebbe oggetto non la mera consegna del farmaco, bensì l'intero processo di acquisto dello stesso previa individuazione da parte del paziente (con l'App del provider logistico) della Farmacia presso la quale il farmaco verrà acquistato, ciò **potrebbe favorire fenomeni di accaparramento delle prescrizioni e di condizionamento nella scelta della Farmacia**, soprattutto qualora i criteri di selezione della Farmacia sul portale del provider non siano del tutto trasparenti. Inoltre, l'attuale normativa non sembra consentire la possibilità di inviare le ricette dematerializzate alla Farmacia da parte di soggetti diversi dal paziente. [2]

E-commerce Farmacia *	Servizi di home delivery**
<ul style="list-style-type: none"> Il D.Lgs n.17/2014 vieta la vendita online di tutti i farmaci con obbligo di ricetta medica. Possono vendere on-line solo le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati (parafarmacie e corner della salute G.D.O.) I siti autorizzati sono contraddistinti da apposito logo ministeriale che ne certifica l'autorizzazione. Non è consentito l'uso di App per smartphone o tablet (circolare Min. Salute del 10 maggio 2016) 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 30 del codice deontologico, regola la consegna a domicilio dei medicinali La spedizione della ricetta originale deve avvenire in Farmacia da un farmacista. Nella consegna vanno rispettate privacy, sicurezza e corrette condizioni di conservazione dei medicinali (art. 14, 15 e 39 del cod. deontologico) E' consentito l'uso di App per facilitare la richiesta del paziente. [7]

Un'indagine di "Altroconsumo" effettuata in Aprile 2021 ha evidenziato che il trasporto dei medicinali venduti online, seppur comodo ed efficace, non garantisce la privacy del cliente/paziente e non viene effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione, attualmente contenute nel DM Salute 6 luglio 1999 (in attesa del recepimento delle nuove Linee Guida europee del 5 novembre 2013). [6] [5]

Ulteriore indagine Ottobre 2022 evidenzia che spesso non c'è corrispondenza tra il prezzo online e quello applicato nel relativo punto vendita. In altri casi, l'esercizio fisico che deve essere collegato al sito è introvabile o è difficile poter contattare un farmacista in caso di necessità. [3]

Decr. Ministero della Salute del 6.07.1999

Linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano:

4.4 I medicinali vanno trasportati in modo tale che:

- il loro documento di identificazione non vada smarrito;
- non contaminino o siano contaminati da altri prodotti o materiali;**
- siano previste misure adeguate in caso di spargimento di prodotti o rottura dei contenitori;
- siano al sicuro, cioè **non sottoposti a calore diretto, freddo, luce, umidità o altre condizioni sfavorevoli, né all'attacco di microrganismi o di insetti.**

Su questo tema si deve infine registrare una importante recente pronuncia della Cassazione, la quale, con sentenza n. 48839 del 10/11/2022, ha stabilito che non incorre nel reato di esercizio abusivo della professione di farmacista, ai sensi dell'art. 348 C.p., l'esercente di altra attività commerciale che, sulla base di specifici accordi con la Farmacia, consegna i medicinali ai clienti per conto della Farmacia stessa, in particolare consentendone il ritiro presso i propri punti vendita. [2]

REFERENZE:

*www.salute.gov.it **codice deontologico del farmacista articoli

[1] Modelli a domicilio oltre la pandemia: da SIFO un progetto di 'home delivery' agevolare i pazienti fragili o anziani nel percorso di dispensazione dei farmaci e realizzare il monitoraggio in tempo reale XLII congresso SIFO 2021

[2] <https://diritto-farmaceutico.it/dematerializzazione-delle-ricette-e-home-delivery-dei-farmaci/>



[3] https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=108329

[4] Pharma Supply Chain in Italia, Modelli distributivi e strategie di outsourcing-Martina Baglio, Fabrizio Dallari, Elisabetta Garagiola

[5] Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano (2013/C 68/01)

[6] Altroconsumo: Inchiesta farmaci a domicilio, di Stefania Villa; 12 aprile 2021

[7] iFarma_Focus_Pharmap_2020



CONCLUSIONI

Il recapito dei medicinali direttamente a casa del paziente può essere un prezioso servizio per il futuro della Farmacia territoriale. Tuttavia si evidenzia l'importanza di una **regolamentazione adeguata per garantire la sicurezza, la qualità del servizio e la tutela di pazienti e professionisti.** E' necessario **chiare le ambiguità e stabilire linee guida**, affinché il controllo resti nelle mani delle **Farmacie autorizzate.** [6] Per quanto riguarda i medicinali acquistabili tramite e-commerce, i protagonisti sono le grandi catene di parafarmacie on-line dove l'unico mezzo di confronto si riduce al prezzo più basso e che tuttavia attualmente avrebbero la possibilità di aggirare la normativa contenuta nel Codice del Farmaco, D.Lgs. n. 219/2006, sulla vendita dei farmaci etici a distanza, oltre a lasciare dubbi su condizioni di stoccaggio, trasporto e privacy. [2][3] La vera svolta sarà puntare su un **servizio territoriale di prescription delivery offerto dalle Farmacie di prossimità con servizi di consegna propri o terzi debitamente organizzati, autorizzati e controllati.**